



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER APRILE 2013

Legge 92/2012 congedi del padre.

Chiarimenti

Con circolare n. 40 del 14/03/2013 l'Inps, tenuto conto della legge n. 92/2012 e del successivo decreto ministeriale contenente le modalità per la fruizione del congedo da parte del padre, fornisce alcuni chiarimenti.

Il **congedo obbligatorio di un giorno** ed il congedo facoltativo di uno o due giorni, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, anche contemporaneamente all'astensione della madre. Il congedo obbligatorio è **aggiuntivo** a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della stessa al congedo obbligatorio; quello facoltativo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.

Al padre durante il congedo obbligatorio e facoltativo verrà corrisposta una indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione, questi giorni sono coperti da contribuzione figurativa.

Il dipendente deve dare preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro con un preavviso di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

L'Inps chiarisce inoltre che la durata dei congedi del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo e che la nuova disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti **a partire dal 1° gennaio 2013**. In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).

Dal canto suo il Dipartimento della funzione pubblica, con parere del 20/02/2013, ha chiarito che la nuova norma non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sino all'approvazione di apposita normativa.

Min.Lavoro: liquidazione in un'unica soluzione dell'ASpl e della mini-ASpl

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, hanno adottato un provvedimento attuativo della legge di Riforma del mercato del lavoro che incentiva i lavoratori disoccupati verso la ricollocazione in attività di lavoro autonomo.

In particolare, il decreto consente ai beneficiari dell'ASpl e della mini-ASpl di chiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, delle mensilità non ancora percepite, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o di associarsi in cooperativa ovvero di sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo all'ASpl o alla mini-ASpl.

La misura, adottata in via sperimentale per un triennio, viene riconosciuta nel limite massimo di uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

ASPI per la mamma che si dimette

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza, o entro il 1° anno di vita del bambino, danno diritto – nel caso in cui ricorrano gli altri requisiti - all'indennità di disoccupazione e, dal 1° gennaio 2013, all'Aspi e alla mini Aspi.

Il ministero del Lavoro ha precisato di recente che, nonostante la riforma del mercato del lavoro dello scorso luglio abbia esteso la necessità della convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore dal 1° al 3° anno di vita del bambino, il diritto alle indennità di disoccupazione (Aspi) è previsto solo per le dimissioni presentate dalle lavoratrici madri, entro il 1° anno di vita del bambino.

Indennità per assistere i disabili nel pubblico impiego

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, scuola compresa, che richiedono il trattamento economico relativo ai permessi mensili, per assistere familiari disabili in situazione di gravità, devono inoltrare la loro domanda all'amministrazione datrice di lavoro e non all'Inps.

Campagna RED 2013 – PRIME INFORMAZIONI.

È notizia di questi giorni che l'INPS sta ultimando le elaborazioni dei dati da fornire a Postel per la spedizione dei plichi contenenti le informazioni necessarie ai pensionati per l'elaborazione dei Modelli RED, DETRA, ICRIC, ICLAV, ACC AS per l'anno 2013.

La scadenza per la presentazione dei Modelli riportata sulla lettera dei pensionati interessati come per gli anni precedenti, è quella del 30 giugno

Inoltre, l'INPS invierà lettera di sollecito ai soggetti che non hanno risposto alla richiesta legata alle prestazioni INVCIV 2012 ed emetterà dei RED 2011 "suppletivi" riferiti a coloro che hanno dichiarato al fisco pensione estera e agli ultraottantenni che non hanno ricevuto la precedente richiesta RED2011.

INPS: voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido

L'INPS, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative in merito alle modalità per richiedere l'erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 nell'ambito degli interventi volti a favorire l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l'introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

La citata legge, in particolare, ha introdotto - all'art. 4, comma 24, lettera b) - in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale (maternità facoltativa), **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi

privati accreditati (asili nido), da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

INPS: chiarimenti in materia della c.d. salvaguardia per gli esodati

L'INPS, con il messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013, ferme restando le disposizioni contenute nel messaggio n. 4678/2013, rende noto che il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, dovrà riguardare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (di cui all'articolo 6, comma 2-ter della legge n. 14 del 2012 ed all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), del decreto interministeriale dell'1 giugno 2012) le cui domande di accesso al beneficio ex articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per i seguenti motivi:

- a) possesso di requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6 dicembre 2011, comportano la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente al 6 dicembre 2013 ed entro il 6 gennaio 2015;
- b) incapienza nel contingente numerico, nonostante il possesso di tutti i requisiti prescritti dai citati articoli 6 della legge n. 14 del 2011 e 2 del decreto interministeriale dell'1 giugno 2012.

Detto riesame dovrà essere effettuato in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012 da presentare **entro il 21 maggio 2013**.

Si rammenta che il messaggio 4678 aveva precisato che ove le istanze alle DTL per rientrare tra i 65.000 ancorchè accolte, non avessero poi dato esito positivo ad esempio per superamento della quota numerica consentita, per rientrare nel gruppo dei 55.000 serve una nuova domanda alla DTL appunto entro il 21 maggio 2013. Chi si trovasse in queste condizioni è importante che ripeta la domanda alla DTL poiché questa era l'indicazione chiara del messaggio 4678.